



COMUNE DI LIVORNO

Capitolato d'appalto per la fornitura di abbonamenti a riviste e periodici mediante impresa specializzata nella distribuzione per le necessità dell'Emeroteca Comunale - annualità 2023.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura degli abbonamenti in essere e delle eventuali nuove attivazioni a riviste e periodici, per le necessità di servizio della sezione Emeroteca della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, così come dettagliato nella allegata "Lista Forniture".

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto - mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio - o dalla data del verbale di avvio di esecuzione autorizzata dal RUP, fatto salvo quanto successivamente previsto dal presente capitolato. La durata della fornitura riguarderà esclusivamente gli abbonamenti per l'anno 2023 come da elenco che sarà fornito in sede di richiesta di preventivo. Eventuali numeri o annate pregresse saranno, in caso di necessità, oggetto di altro affidamento.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'affidatario:

- consegna i periodici presso la sede dell'Emeroteca sita in Via del Toro 8 – 57123 Livorno (LI);
- si impegna a garantire la sostituzione gratuita dei fascicoli arrivati inesatti, con difetti di stampa o danneggiati, non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del difetto riscontrato;
- si impegna a inserire nei contratti di abbonamento anche i supplementi, i numeri speciali, monografici, ecc. relativi ad ogni testata ed inclusi nel canone di abbonamento ordinario;
- garantisce il servizio di *Appoggio Stampa* su edicola per i quotidiani che eventualmente verranno indicati dalla responsabile del servizio;
- garantisce la fornitura gratuita (in originale o in copia) dei fascicoli non giunti a destinazione;
- in caso di inadempienza da parte degli editori, aggregatori, distributori, se non è possibile garantire la fornitura completa dei fascicoli, la commissionaria restituisce le somme fatturate in modo proporzionale, con nota di accredito;
- fornisce entro 15 giorni il preventivo per eventuali nuovi abbonamenti nel corso dell'anno alle stesse condizioni previa richiesta dell'Amministrazione Comunale e relativa messa a disposizione della somma necessaria;
- comunica all'Amministrazione Comunale il nominativo del referente a disposizione per la

ricezione e gestione degli ordini e/o richiesta di informazioni relativamente agli ordini stessi della fornitura, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione;

- risponde, tramite il suindicato referente, entro 48 ore alle richieste di informazioni, chiarimenti o reclami pervenuti dall'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente documento e nell'offerta presentata. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo per l'affidamento della fornitura è stabilito in € 25.000,00 cifra fuori campo IVA ai sensi dell'art. 74C del DPR 633/1972.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni o ripetizioni, ammonta ad € 37.500,00 cifra fuori campo IVA ai sensi dell'art. 74C del DPR 633/1972. Così suddivisa:

- € 25.000,00 fuori campo IVA per l'affidamento della fornitura;
- € 12.500,00 fuori campo IVA per proroga tecnica ex art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.

Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili costi specifici per la sicurezza derivanti da rischi interferenti, di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, come illustrato dal "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI - che dovrà essere sottoscritto dall'impresa affidataria - in cui sono individuati i rischi e le misure preventive per la riduzione delle interferenze (comprensive di quelle generate dalla fornitura di giornali e riviste), in quanto solo di carattere organizzativo e che, quindi, non generano costi aggiuntivi per la sicurezza.

Art. 5 - ELEMENTI DI COMPARAZIONE E AFFIDAMENTO

Il contratto sarà stipulato con l'operatore economico che abbia presentato il preventivo migliore tenendo conto degli elementi di prezzo e qualità - ossia il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente Capitolato, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'affidamento nel caso in cui l'offerta pervenuta non venga valutata rispondente ai criteri tecnici ed economici previsti dal disciplinare o ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela. Su disposizione del responsabile del procedimento, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, previo accertamento requisiti previsti dalla legge.

Art. 6 - SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il presente appalto.

Art. 7 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie *provvisorie* di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/120, convertito in L. 120/2020.

L'impresa aggiudicataria, tuttavia, dovrà costituire ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 una garanzia *definitiva* fideiussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva sarà mantenuta per tutta la durata dell'affidamento e dovrà essere integrata dall'impresa aggiudicataria nei casi in cui l'Amministrazione appaltante operi su di essa dei prelevamenti ai sensi del presente capitolato.

La cauzione sarà svincolata al termine della regolare esecuzione della fornitura.

Art. 8 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Qualora dovessero riscontrarsi:

- a) ritardi nelle consegne;
- b) mancata consegna anche per una sola volta nel corso del contratto;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere altrove in danno del fornitore, nonché di applicare nei confronti dello stesso penalità pecuniarie da € 50,00 a € 100,00 discrezionalmente valutate dall'Amministrazione appaltante, da prelevarsi sulla cauzione definitiva di cui al precedente art. 5, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza tramite mail seguita da invio tramite PEC, alla quale la società appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento. Ove non replichi nei tempi previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei, verrà applicata alla società appaltatrice la penale in esame.

Parimenti, dell'applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il responsabile del procedimento renderà tempestivamente informata l'impresa tramite PEC.

Qualora il numero delle penali sia superiore a tre nel corso di ciascun anno di validità dell'appalto, è facoltà dell'Amministrazione appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivati dall'interruzione della fornitura e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Infine, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la fornitura non dovesse essere assolta entro 30 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto *ipso facto et jure* mediante PEC, fatta salva la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, in danno del fornitore.

Qualora la somma delle sanzioni superi l'importo della cauzione il contratto sarà risolto in danno dell'impresa.

Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 8, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati gravi inadempimenti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora la società aggiudicataria ponga in essere frodi verso il Comune di Livorno, non reintegri il deposito cauzionale, sia cancellata dal Registro delle Imprese, sia dichiarata fallita o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti di Previdenza;
- per gravi negligenze nello svolgimento della fornitura;
- per non ottemperanza al complesso degli impegni di cui al presente capitolato;
- per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.

In caso di risoluzione del contratto per una fattispecie di cui al presente articolo o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo dell'affidatario, sorge in capo all'Amministrazione appaltante il diritto di affidare la fornitura a terzi. All'impresa verrà corrisposto

il prezzo contrattuale nei limiti della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Art. 10 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO

Se allo scadere del termine contrattuale, l'Amministrazione Comunale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della nuova aggiudicazione, sarà tenuta a garantire i servizi per il periodo richiesto dall'Amministrazione, comunque non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali previste nel periodo precedente.

Art. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la fornitura verrà fatturato periodicamente dall'impresa aggiudicataria e sarà liquidato nei termini di legge a mezzo mandato di pagamento da parte degli uffici finanziari del Comune di Livorno, fermo restando quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in caso di DURC negativo.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto, delle generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii..

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.

L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione".

Art. 14 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30/01/2014 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 del presente schema di contratto.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono poste a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 17 - CONTROLLO DELL'APPALTO

Il controllo in ordine alla regolare esecuzione della fornitura sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento.

Nel corso della durata del contratto il Comune di Livorno ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

Il Comune di Livorno, qualora lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, per le relative verifiche di cui all'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'impresa deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Art. 18 - INFORMATIVA PRIVACY

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri – email: marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679) Si informa che i Dirigenti delle strutture sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 19 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme vigenti.